



REPUBBLICA ITALIANA

56/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giovanni COMITE Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Antonio PALAZZO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 58727 promosso:

FORNO Gian Carlo nato a Torino il 24.6.1962, residente in Agliano Terme

(AT), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fulvio Sarzana di S.

Ippolito (C.F. SRZSVT69D24H501F; P.E.C.

salvatorefulviosarzanadis.ippolito@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv.

Maria Sole Montagna (C.F. MNTMSL78B67H501S, P.E.C.

mariasolemontagna@ordineavvocatiroma.org; FAX: 0697256424), presso il

cui studio in Roma, alla via Velletri 10, elegge domicilio.

CONTRO:

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale Piemonte

- Procura Generale presso la Corte dei conti – Roma;

per la riforma della sentenza n. 134/2020, Sezione giurisdizionale Piemonte,

depositata il 10 dicembre 2020.

Esaminati tutti i documenti e gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024, il relatore, consigliere

Maria Rita Micci, l'avv. Sarzana di S. Ippolito Salvatore Fulvio per

l'appellante ed il V.P.G. Adelisa Corsetti, con l'assistenza del Segretario di

udienza, dott.ssa Chiara Pimpinella, la causa è posta in decisione.

Premesso in

FATTO

L'odierno appellante, titolare della ditta individuale "WIFI SYSTEM DI

FORNO GIAN CARLO", è stato chiamato in giudizio per l'indebita

percezione di finanziamenti pubblici, erogati da Finpiemonte S.p.A. per un

totale di euro 80.352,63, di cui al "POR - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse I -

INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA - Attività 1.1.3

Innovazione e P.M.I. - Wireless Internet Service Provider - Progetti di

innovazione a sostegno dei WISP".

Le indagini avevano, infatti, fatto emergere che il beneficiario, nella

domanda di finanziamento aveva dichiarato che la ditta era iscritta nel

Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) al n. 030813 del

13.11.2006, mentre detto requisito non risultava soddisfatto al momento

della presentazione della domanda in data 23.02.2012, bensì solo in data

successiva, a partire dal 20.05.2015. Inoltre, secondo la ricostruzione attorea,

l'iscrizione era avvenuta con protocollo discordante (n. 23245) da quello

dichiarato dal sig. FORNO nella domanda di partecipazione (n. 030813).

La Sezione regionale, con la sentenza impugnata, in accoglimento della

domanda attrice e previa dichiarazione di contumacia del sig. Forno, lo ha

condannato al pagamento, in favore della Regione Piemonte, della somma di euro 80.352,63, oltre accessori.

La sentenza è stata impugnata dall'interessato il quale ha esposto i seguenti motivi: *“Nullità della sentenza per inesistenza della notifica dell'atto di citazione. Violazione degli artt. 86, 88 e dell'art. 91, comma 3, c.g.c.”*; *“Ingiustizia della sentenza per induzione in errore da parte dell'Amministrazione”* e *“Prescrizione quinquennale della pretesa erariale.*
In conclusione ha chiesto:”.... *in rito, di dichiarare nulla e/o inesistente la sentenza impugnata; nel merito, di riformare detta sentenza siccome manifestamente infondata e comunque erronea e in subordine, di accertare e dichiarare la prescrizione del danno erariale in virtù di esercizio tardivo dell'azione da parte della Procura Regionale; con vittoria di spese ed onorari.*

In data 13.02.2023, il Sig. FORNO ha depositato copia della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata nei suoi confronti relativamente ai fatti di causa (Tribunale penale di Asti, 23.06.2022, n. 750/2022, depositata il 21.09.2022 e divenuta irrevocabile il 25.11.2022), i cui esiti sono richiamati nella memoria depositata in data 9 gennaio 2024, con la quale l'appellante ha insistito per l'annullamento della sentenza di primo grado.”.

All'udienza del 24 gennaio 2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

1.Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di nullità, sollevata

dall'appellante, con riferimento alla notifica della citazione in primo grado.

Dall'esame della documentazione in atti è possibile constatare come il Forno sia stato correttamente raggiunto dalle formali notifiche degli atti relativi al processo di primo grado, in ottemperanza ai criteri di cui agli articoli 138 e 139 c.p.c., essendo del tutto irrilevante l'erronea indicazione dell'art. 140 c.p.c., presente nella sentenza di primo grado.

L'invito a dedurre è stato notificato presso l'abitazione del Forno in via della Stazione ad Agliano Terme (Asti), così come meglio risulta dalla cartolina in atti, sottoscritta per presa visione dallo stesso appellante in data 19 giugno 2019.

La citazione è stata notificata in data 12 dicembre 2019 presso la sede della ditta sita in Asti, alla via Masoero n. 12, così come attestato dall'ufficiale giudiziario, la cui attestazione fa prova fino a querela di falso (v. per tutte Cass. 25860/08 – Cass. 4193/10).

Infine, il decreto di fissazione udienza è stato notificato presso la sede della ditta in Asti via Masoero n. 12, così come risulta dalla cartolina in atti, sottoscritta in data 3 giugno 2020 da un soggetto addetto alla ricezione (tale Iorio Monica).

L'eccezione di nullità non è, pertanto, meritevole di accoglimento e come tale deve essere rigettata.

2. Inammissibile è l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in appello. Sul punto è stata dimostrata la regolare costituzione del contraddittorio e, pertanto, la volontaria scelta dell'odierno appellante di rimanere contumace in primo grado.

3. Nel merito la Procura contabile ha contestato all'odierno appellante la

causazione di un danno all'erario realizzato attraverso la indebita percezione di contributi pubblici, erogati da Finpiemonte s.p.a, per avere il Forno beneficiato di pubbliche erogazioni in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Il giudice di primo grado ha aderito integralmente alla prospettazione attorea ed ha accolto la domanda formulata dalla Procura, condannando il Forno al risarcimento del danno pari all'intero contributo erogato.

Il Forno ha censurato la sentenza sottolineando di essere stato indotto in errore dall'Amministrazione.

Dalla documentazione versata in atti è possibile apprendere che il Forno ha presentato domanda per il Bando "Progetti di Innovazione a sostegno dei wireless internet service provider, di cui al Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione", F.E.S.R. 2007/2013 – Asse I "Innovazione e transizione produttiva" – Attività I.1.3 "Innovazione e PMI", approvato con Determina dirigenziale n. 323 del 22 dicembre 2011, Direzione regionale Innovazione, Ricerca, Università.

Il bando aveva lo scopo di incentivare progetti di innovazione da parte delle imprese che forniscono le strutture e i servizi di banda larga senza fili (WISP – Wireless Internet Service Provider) sul territorio regionale, soprattutto per fornire una alternativa alla rete fissa in quelle zone rurali o bassa densità di popolazione dove la rete fissa non è facilmente collocabile.

Ai sensi dell'art. 3.1 del bando, potevano presentare la domanda le piccole e medie imprese che fornivano servizi a banda larga senza fili e che al momento della presentazione della domanda fossero: - Iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.); - Dotate di unità locali attive e

localizzate in Piemonte; - In grado di coprire un'area di almeno dieci comuni

con i loro impianti trasmissivi; - Dotate di una robusta struttura patrimoniale,

quindi non fossero "imprese in difficoltà".

Nella domanda datata 23 febbraio 2012 il forno ha dichiarato di essere

iscritto al registro degli Operatori di Comunicazione.

Con nota del 27 marzo 2012, però Finpiemonte ha comunicato all'odierno

appellante di sospendere la procedura finalizzata alla ammissione al

beneficio di che trattasi in attesa della produzione della documentazione

attestante l'iscrizione al R.O.C. nonché della indicazione della percentuale

delle località a sola copertura satellitare.

Il Forno non ha provveduto ad inoltrare alla Finpiemonte s.p.a. idonea

documentazione, pertanto, con successiva nota del 19 aprile 2012 è stata

comunicata al Forno la non ammissibilità, allo stato, della domanda con

concessione di un termine di giorni dieci al fine di regolarizzare la propria

posizione e con l'avvertimento che, in caso di mancata regolarizzazione

della documentazione prodotta, la domanda di ammissione al beneficio

sarebbe stata ufficialmente respinta.

L'intimato ha prodotto documentazione attestante l'esistenza della

autorizzazione ministeriale finalizzata allo svolgimento delle attività

richieste nel bando (autorizzazione prot. n. 36813 del 13 novembre 2006)

nonché la prova dell'avvenuto versamento di quanto annualmente dovuto in

ragione del possesso dell'autorizzazione di che trattasi.

Finpiemonte ha provveduto a comunicare l'avvenuta ammissione al

beneficio con nota 9 maggio 2012, indicando, nella successiva nota del 6

luglio 2012, la data del 6 luglio 2014 come termine ultimo per la

realizzazione delle opere, onde procedere alla rendicontazione necessaria alla erogazione del beneficio di che trattasi.

Con nota del 16 giugno 2015, la Finpiemonte ha comunicato all'odierno appellante il riconoscimento del diritto ad un contributo di euro 80.352,63, erogato in data 19 giugno 2015.

L'odierno appellante aveva ottenuto l'iscrizione al R.O.C. in data 20 maggio 2015.

La mancanza del requisito della iscrizione al R.O.C. al momento della presentazione della domanda è stata ritenuta, in primo grado, dirimente ai fini della revoca del contributo in sede amministrativa ed ai fini dell'accoglimento della domanda attorea in sede contabile, in quanto presupposto di dichiarazione asseritamente mendace da parte del Forno finalizzata all'ottenimento del contributo.

Ai fini del decidere occorre analizzare, innanzi tutto, la particolarità della procedura prevista dal bando, strumentale alla erogazione del contributo; si è trattato infatti di un contributo erogato solo a consuntivo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'operatore per la effettiva realizzazione dell'opera.

L'amministrazione, infatti, al fine di procedere alla erogazione del contributo aveva l'onere di verificare oltre al possesso dei requisiti sostanziali e formali in capo all'interessato, l'effettiva realizzazione dell'opera e la corretta rendicontazione delle spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 5.3 del bando, erano causa di revoca della agevolazione l'assenza o il venir meno dei requisiti richiesti dal bando o l'aver concesso il beneficio in presenza di dichiarazioni mendaci.

Orbene, nel caso in esame nessuna di dette circostanze si è realizzata. Al momento della materiale erogazione del contributo (19 giugno 2015) il Forno aveva già provveduto alla iscrizione al R.O.C. (20 maggio 2015).

L'assenza di detta iscrizione al momento della presentazione della domanda non ha portato ad un automatico rigetto della stessa ma unicamente alla sospensione dell'istruttoria in attesa della produzione, da parte del Forno, della documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Nessuna dichiarazione mendace era presente agli atti al momento della erogazione del contributo, avendo il Forno, a seguito dell'invito avanzato dalla Finpiemonte medesima, prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione ministeriale, unico requisito sostanziale necessario per lo svolgimento delle attività richieste dal bando.

Le opere, quindi, sono state realizzate da un soggetto effettivamente qualificato per lo svolgimento delle stesse.

Con nota prot. 030813 del 13 novembre 2006, il Forno ha ottenuto, infatti, l'autorizzazione dal Ministero delle Comunicazioni per lo svolgimento dell'attività di offerta al pubblico di lavori per comunicazione elettronica, offrendo, alla amministrazione erogante il contributo, la prova della avvenuta iscrizione nonché del pagamento del relativo onere annuo che la ditta Forno era tenuta a versare.

Il protocollo suddetto, pertanto, appare chiaramente riferito alla autorizzazione ministeriale, senza che lo stesso possa ritenersi ricollegabile ad una dolosa indicazione di una iscrizione al R.O.C., in realtà inesistente.

Occorre a questo punto ricordare che, in materia di pubbliche contribuzioni, costituisce danno erariale la erogazione di provvista a favore di soggetti che

distolgano o frustino completamente la finalità per la quale l'erogazione medesima sia concessa o che ricevano detta provvista in assenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento. E' stato correttamente affermato che *“le forme di “sviamento” possono essere sia “genetiche” che “funzionali”: le prime, si realizzano, mediante l'acquisizione del contributo in assenza dei relativi presupposti, anche con dichiarazioni non veritiere; le altre, invece, si realizzano con l'impiego distorto del contributo correttamente ricevuto, mediante l'uso delle relative risorse per finalità diverse da quelle alle quali esse erano destinate.”* (Corte conti Sezione Prima Centrale di Appello n. 151 del 17 maggio 2021).

Dalla disamina dei fatti, pertanto, appare chiaro che nella fattispecie in esame non ci si trovi davanti a nessuna delle due ipotesi: al momento della realizzazione delle opere il Forno era in possesso dei requisiti sostanziali (autorizzazione ministeriale) idonei ad assicurarne la corretta esecuzione; al momento della materiale erogazione della provvista, poi, le opere erano state tutte correttamente realizzate e contabilizzate ed il Forno era in possesso dei requisiti non solo sostanziali (autorizzazione ministeriale) ma anche formali (iscrizione al R.O.C.), richiesti dal bando.

Nessuna condotta dolosa sembra si possa ravvisare nella condotta dallo stesso tenuta, dal momento che, sin dall'inizio ha serenamente interloquito con una amministrazione disponibile e collaborativa, disposta ad indicare le irregolarità presenti nella domanda, con l'espresso invito a regolarizzare la documentazione in atti (dalla lettura della sentenza penale da ultimo prodotta è emerso addirittura un contatto ripetuto fra l'amministrazione e l'interessato, anche per le vie brevi, al fine di meglio definire la regolarità

della produzione documentale in atti).

Appare chiaro, infatti, che il rifiuto della erogazione da parte della amministrazione sarebbe stato un provvedimento abnorme rispetto alla condotta tenuta dal Forno, comunque in possesso del requisito sostanziale necessario allo svolgimento della attività (autorizzazione ministeriale) ed inizialmente carente solo del requisito formale della iscrizione al R.O.C..

E' possibile comprendere, infatti, la natura formale della suddetta iscrizione proprio dalla lettura del relativo regolamento (Regolamento AGCOM 26 novembre 2008 – doc. 12, istruttoria primo grado), là dove al terzo “considerato” della premessa, espressamente fa riferimento alla *“necessità di disporre di uno strumento preciso di valutazione e classificazione degli impianti di diffusione presenti sul territorio italiano, caratterizzati da un proprio identificativo alfanumerico univoco che consenta di conoscere le caratteristiche tecniche anche per pianificare le operazioni di spegnimento progressivo degli impianti analogici (...)”*, con chiaro richiamo ad intenti classificatori e semplificatori della relativa istituzione/revisione del registro medesimo e della normativa regolamentare ad esso afferente.

Le testimonianze raccolte in sede penale riferiscono di una ripetuta confusione tra gli operatori tra il possesso della sostanziale autorizzazione ministeriale, rispetto alla formalità amministrativa data dalla iscrizione al R.O.C., probabilmente ingenerata dalla novità della normativa relativa alla operatività del R.O.C., entrata in vigore quasi contemporaneamente alla pubblicazione del bando.

L'irrelevanza della non corretta indicazione dei requisiti posseduti al momento della domanda è stata riconosciuta anche dal giudice penale che ha

assolto con formula piena il Forno per i reati allo stesso contestati con riferimento ai medesimi fatti per cui è causa

Il dissolversi delle iniziali incongruenze palesatesi fra le autocertificazioni prodotte dal Forno e la realtà dei fatti ha consentito di poter escludere in radice l'esistenza del reato truffa aggravata ottenuta attraverso dichiarazioni mendaci.

Il possesso dei requisiti formali e sostanziali da parte del beneficiario del contributo e la corretta realizzazione delle opere per le quali il contributo medesimo era stato erogato, impediscono, quindi, al Collegio di poter ravvisare alcuna ipotesi di danno erariale nella fattispecie in esame.

Alla luce di quanto sin qui affermato, pertanto, l'appello proposto da Forno Gian Carlo risulta meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nel senso di rigettare la domanda formulata dalla Procura regionale in primo grado.

E' liquidata a favore dell'appellante la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri di legge, da porre a carico della Regione Piemonte.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Centrale di appello, accoglie l'appello iscritto al n. 58727 del Registro di Segreteria proposto da Forno Gian Carlo avverso la sentenza impugnata n. 134/2020, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte e per l'effetto rigetta la domanda formulata dalla Procura regionale.

Liquida a favore dell'appellante la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri di legge, da porre a carico della Regione Piemonte.

